



----- Sportello Unico Attività Produttive -----

Protocollo e data del documento sono indicati nella denominazione del file

DITTA
Valori Franco & C Srl
Via Scolmatore
Località Palmerino
56021 CASCINA (PI)
c/o il Procuratore per la pratica SUAP

Amministrazione Provinciale
Settore Ambiente
Servizio Ambiente e Territorio
Contrà S. Marco 26
36100 VICENZA

OGGETTO: Pratica n. 01206790501-10092018-1016

Ditta **VALORI FRANCO & C S.R.L.**

– stabilimento di Sandrigo, Via Galvani.

Rilascio dell'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. comma 4 del D.P.R. n. 59/2013.

Conclusione positiva del procedimento.

Si rilascia, allegata alla presente della quale è parte integrante e sostanziale, alla ditta VALORI FRANCO & C S.R.L. (P.I.V.A. 01206790501), titolare della pratica in oggetto, l'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. comma 4 del D.P.R. n. 59/2013. L'AUA è stata adottata dalla Provincia di Vicenza, Ente competente, con decreto dirigenziale n. 377/2018 del 04/12/2018 ed è regolarizzata con marca da bollo n. 01140022182236 del 05/07/2018.

L'AUA ha validità di 15 anni, a decorrere dalla data della presente comunicazione, ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sandrigo.

Distinti saluti.

il Responsabile del Servizio
arch. Michele Boscardin
firmata digitalmente

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap di SANDRIGO in delega alla CCIAA di VI

Identificativo nazionale SUAP: 5225

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0027406 del 04/02/2019

FRATI DANTE

FRTDNT67B02D351Y

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.01206790501-10092018-1016 - SUAP 5225 - 01206790501 VALORI FRANCO & C S.R.L.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SANDRIGO, in relazione alla Sua pratica n.01206790501-10092018-1016

SUAP mittente: Sportello n.5225 - Suap di SANDRIGO in delega alla CCIAA di VI

Pratica: 01206790501-10092018-1016

Impresa: 01206790501 - VALORI FRANCO & C S.R.L.

Protocollo pratica: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0193527/10-09-2018

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0027406/04-02-2019.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	VALORI FRANCO & C S.R.L.		
Codice fiscale:	01206790501	Provincia sede legale:	PISA

INFORMAZIONI PRATICA


Oggetto:	- Scarico da nuova vasca di prima pioggia per il quale è stato espresso parere preventivo		
Codice Pratica:	01206790501-10092018-1016		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	Boscardin	Nome:	Michele
-----------------	-----------	--------------	---------

ALLEGATI PRESENTI

Provvedimento-Unico.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
ValoriFranco_Aua81247 111218.pdf.p7m



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Sandrigo
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 01206790501-10092018-1016 - SUAP 5225
Ditta Valori Franco & C. Srl - stabilimento di Sandrigo, via L. Galvani, snc
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 377/2018 del 04/12/2018 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 377/2018 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **377/2018** del **04/12/2018**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: VALORI FRANCO & C. S.R.L.

Sede legale: Via Scolmatore, snc Loc. Palmerino – Cascina (PI)

Sede operativa: Via L. Galvani, snc – Sandrigo (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 59276 del 11/09/2018, prot. n. 62320 del 24/09/2018 e prot. n. 75668 del 19/11/2018 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata la nota prot. n. 68875 del 19/10/2018 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 76795 del 22/11/2018) ed il provvedimento di Viacqua Spa, gestore della pubblica fognatura (prot. n. 72090 del 05/11/2018);

Preso atto che il Comune non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il relativo titolo abilitativo che pertanto non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Ambiente e Territorio;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Allegato parere della Società Viacqua Spa”
- “Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 11/2009”

AVVERTE CHE

1. **Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;**
2. in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento:
 - a) si forniscano due planimetrie della rete fognaria del sito: stato di fatto e stato di progetto. Nello stato di progetto devono essere anche indicati i pozzetti di ispezione (come da parere della C.T.P.A. n. 04/0417) per le componenti acque meteoriche non trattate.
Si ricorda che i valori limite di emissione per le sostanze pregiudizievoli per l'ambiente di cui al comma 1, di riferimento per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali non sottoposti a trattamento, dovranno essere quelli per lo scarico in acque superficiali o sul suolo a seconda del recapito individuato;
 - b) in planimetria appare indicata, come recapito delle acque, una trincea drenante di cui non si forniscono dettagli. Si evidenzia che per tale recapito dovranno essere rispettate le disposizioni normative di cui all'art. 39 comma 5 del P.T.A.;
 - c) le aree A e B devono risultare idraulicamente separate dalle restanti aree (per le quali non si prevede la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento) al fine di garantire la non contaminazione delle acque non soggette a trattamento;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO N° 57/2018 SANDRIGO

Ditta: Valori Franco & C. Srl
Sede Legale: Cascina (PI) – Via Scolmatore loc. Palmerino
Sede Produttiva: Sandrigo (VI) – Via Galvani s.n.
P.IVA 01206790501

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la richiesta pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sandrigo in data 11.09.2018 prot. n. 10965 dalla ditta Valori Franco Srl con sede a Cascina (PI) in via Scolmatore loc. Palmerino, al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal dilavamento piazzali dell'insediamento sito a Sandrigo in via Galvani s.n.;
- Visto che il suddetto scarico recapita in pubblica fognatura funzionalmente collegata al depuratore comunale "Sandrigo";
- Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 16.04.85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 6;
- Visto il vigente Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall'A.A.T.O. BACCHIGLIONE, con delibera del 20.12.2002 (o.d.g. n° 4);
- Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta Valori Franco & C. Srl con sede a Cascina (PI) in via Scolmatore loc. Palmerino, nella persona del Legale Rappresentante della stessa, a scaricare le acque reflue provenienti dal dilavamento piazzali dell'insediamento sito a Sandrigo in via Galvani s.n., in fognatura pubblica di via Galvani, funzionalmente collegata al depuratore comunale "Sandrigo", alle seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
- 2) le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una portata massima di 1,00 l/sec ed un tempo di ritardo compreso tra le 24 e le 48 ore dal termine dell'ultimo evento piovoso. Lo svuotamento della "vasca volano" deve essere garantito dopo ogni evento piovoso ed in caso di ripresa dello stesso dovrà essere garantita la sospensione dello scarico;
- 3) dovrà essere data comunicazione scritta a Viacqua S.p.A., a mezzo PEC, della data di attivazione dello scarico, accompagnata da un Certificato di corretta installazione dell'impianto di depurazione realizzato, come da progetto presentato, a firma di un tecnico abilitato;
- 4) dovrà essere installato, per le acque reflue scaricate, un contatore conforme a direttiva MID, rispettando le modalità di posa previste dal costruttore. All'atto di attivazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere comunicata a Viacqua matricola, modello e lettura iniziale;
- 5) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del contatore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
- 6) lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve avvenire in fognatura attraverso un idoneo pozzetto di ispezione e campionamento, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- 7) la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Viacqua SpA di qualunque fatto o condizione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del proprio impianto di depurazione;

- 8) eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate a Viacqua Spa;
- 9) il presente parere potrà essere revocato qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di accettabilità previsti e/o delle altre disposizioni indicate nel presente allegato;
- 10) **entro 120 gg. dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico** dovrà essere effettuata un'analisi chimica accreditata, dello scarico delle acque reflue di dilavamento, per i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, potenziale redox, COD, SST, fosforo totale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, ferro, zinco, alluminio, olii e grassi animali/vegetali, idrocarburi totali. **Entro quindici giorni** dalla data della refertazione l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Viacqua S.p.A.
- 11) successivamente, **con cadenza triennale**, dovrà effettuare la stessa analisi del punto 10) con le stesse modalità.

AVVERTE

- 1) la Ditta dovrà richiedere il rinnovo del provvedimento quando venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti o un incremento di quelli esistenti che a giudizio di Viacqua SpA modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 2) la Ditta è tenuta a comunicare annualmente a Viacqua SpA, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio a valere sull'anno precedente, la qualità e la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura.
- 3) la presente autorizzazione vincolante è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando che l'osservanza di altre norme vigenti è demandata alla responsabilità della Ditta richiedente.

I referenti per il presente provvedimento:

Gelindo Lionzo – Barbara Pernigotto Cego

gelindo.lionzo@viacqua.it tel. 0444.955323

barbara.pernigotto@viacqua.it tel. 0444.955213

**Sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale
Fabio Trolese**



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 11/2009

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla ditta Valori Franco & C S.r.l. (p.iva: 01206790501) per lo stabilimento sito in via Luigi Galvani snc in Comune di Sandrigo (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";
L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- 1) la ditta Valori Franco & C S.r.l. per lo stabilimento sito in via Luigi Galvani snc in Comune di Sandrigo (VI), risulta iscritta al n. 11/2009 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento 192/ Acqua Suolo Rifiuti /14 del 13/11/2014 prot. n. 80300, per la tipologia di cui al punto 9.1 (R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 11/02/2019;
- 2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 59276 del 11/09/2018, la ditta ha presentato la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), dichiarando che "nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi che hanno legittimato il rilascio degli ulteriori titoli abilitativi relativi all'impianto";
- 3) la ditta ha presentato la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 11/02/2019;
- 4) la ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.



ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
	Codice C.E.R.	030105 150103 170201 191207 200138
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	160 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	20'000 t/anno

PRESCRIZIONI:

1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto per la tipologia 9.1 è pari a 160 tonnellate.

AVVERTENZE:

1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e

l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Dott. Angelo Macchia)
con firma digitale



Sportello **U**nico per le **A**ttività **P**roductive

Modalità di spedizione: portale impresainungiorno.gov
Protocollo: Vedere mail comunicazione

Li, vedi segnatura

AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI S.R.L.
Via Scolmatore
56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI S.R.L. CON STABILIMENTO IN VIA LUIGI GALVANI N. 22 IN COMUNE DI SANDRIGO (VI). VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PROT. SUPRO 0027406/04-02-2019

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

In riferimento al procedimento ambientale "VOLTURARE/AGGIORNARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE" pervenuto allo SUAP con protocollo SUPRO 307466/22-12-2020 ID 01206790501-18122020-1204 finalizzato alla voltura della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) N° Registro Provinciale **377/2018** del **04/12/2018**, rilasciata dallo Sportello Unico di Sandrigo con protocollo **0027406/04-02-2019**, a favore della società VALORI FRANCO & C. S.R.L.;

Richiamato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale dello Sportello Unico di Sandrigo protocollo **0027406/04-02-2019** per i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di Viacqua Spa
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della Provincia di Vicenza.

Visto il nulla osta provinciale alla voltura acquisiti agli atti dello SUAP con protocollo SUPRO 0031279/04-02-2021;

Visto che, come da ricevuta di pagamento allegata all'istanza di voltura presentata, risulta assolto il pagamento dell'imposta di bollo;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di volturare** alla società AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI S.R.L. P.I. 01206790501 l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) N° Registro Provinciale 377/2018 del 04/12/2018, rilasciata dallo Sportello Unico di Sandrigo con protocollo **0027406/04-02-2019**;

2. **di informare che:**

- a) il presente atto deve essere conservato ed esibito unitamente al citato provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) N° Registro Provinciale 377/2018 del 04/12/2018, rilasciata dallo Sportello Unico di Sandrigo con protocollo **0027406/04-02-2019, inclusa la scadenza di validità;**

3. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

4. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento alla società richiedente, alla Provincia di Vicenza e ViAcqua SpA;

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO

dott. Gianluca Pan

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa